

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 10-4055

Articolo 64 del dlgs 82/2005. Approvazione dello schema di Convenzione per l'adesione delle pubbliche amministrazioni al sistema pubblico per le identità digitali tra l'Agenzia per l'Italia digitale "AgID" e la Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- con l'articolo 64 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale -CAD) è stato istituito “a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità”;
- l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 09/12/2014 è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, che definisce le caratteristiche del sistema SPID, nonché i tempi e le modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
- l'art. 4 del summenzionato DPCM prevede l'attivazione di SPID da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che “I fornitori di servizi possono aderire a SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia per l'Italia digitale il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”;
- l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che “nel rispetto dell'art. 64, comma 2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID”.
- l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono a SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale”;
- con determinazioni del Direttore Generale dell'AgID n. 178,179 e 180 del 18/12/2015 sono state accolte le domande di accreditamento dei primi gestori dell'identità digitale, successivamente autorizzati all'uso dei sistemi di autorizzazione informatica ex Art. 6, c. 2 del DPCM 24 ottobre 2014 con determinazione del DG dell'AgID n. 50, 52 e 53 del 11/03/2016;
- con circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016 recante indicazioni circa la “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)” il sistema SPID è stato classificato come “infrastruttura immateriale” per le quali si auspica di “trovare soluzioni

comuni per ottimizzare l'utilizzo di risorse e rendere più veloce lo sviluppo di servizi da parte delle amministrazioni".

Rilevato che:

- la Regione Piemonte ha investito risorse su applicazioni digitali per i cittadini e le imprese, quali a titolo esemplificativo, gli assegni di studio on-line, il fascicolo sanitario e la ricetta elettronica, la fatturazione elettronica, il catasto informatizzato, sistemi di sicurezza intelligenti che hanno portato a realizzare, già a partire dal 2013, sistemi di rilascio dell'identità allineati con quanto previsto dalla normativa allora vigente, approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 37-6240 del 2 agosto 2013 e, specificamente per l'ambito sanitario, del 23 dicembre 2013, n. 28-6947. Tali sistemi, sviluppati per favorire la diffusione dei servizi on line ai cittadini e alle imprese sono stati realizzati con l'obiettivo di essere successivamente allineati alle disposizioni legislative relative all'istituzione del "Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese", SPID;
- la Regione Piemonte ha, inoltre, aderito al progetto nazionale di distribuzione delle nuove Tessere Sanitarie (TS) con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) ai sensi del CAD;
- anche grazie alla propria esperienza in tema di Identità Digitale sinteticamente descritta, la Regione Piemonte partecipa a SPID sin dall'avvio (giugno 2014) ed ha collaborato attivamente alla fase pilota del progetto finalizzata all'emissione delle regole tecniche nazionali ed alla validazione del modello tecnico. La partecipazione della Regione Piemonte in questa fase è stata propedeutica all'individuazione di alcuni servizi pilota (si citano ad esempio: scelta e revoca del medico, ritiro referti online e fascicolo sanitario elettronico) che sono i primi ad essere accessibili mediante SPID. Particolare importanza per l'Ente, per i cittadini, per il territorio regionale riveste l'attuazione di un piano di migrazione di tutti i servizi regionali rivolti a cittadini e imprese, oggetto quindi di un progressivo dispiegamento, compatibilmente con gli impegni richiesti dalle regole tecniche via via emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- con comunicazione alla Giunta regionale del 19 settembre 2016 dal titolo "Comunicazione sull'agenda digitale piemontese" l'Assessore alle Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Rapporti con società a partecipazione regionale ha sottolineato l'esigenza di avviare rapidamente le azioni relative all'OT 2 del POR FESR 2014-2020 in riferimento al risultato atteso "Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili". La prima delle azioni ritenute prioritarie riguarda il completamento dell'accesso ai servizi mediante il Sistema unico di identità digitale (SPID).

Ritenuto di:

- dover adottare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64 del Codice dell'Amministrazione digitale, il Sistema Pubblico per l'Identità Digitale, quale strumento di accesso ai servizi online erogati dalla Regione Piemonte;
- avvalersi della competenza e dell'esperienza maturata in materia di società dell'informazione dal CSI-Piemonte, in-house per l'informatica piemontese, istituito con la Legge Regionale n. 48/1975 ed individuato dalla Regione Piemonte come proprio "partner tecnologico" come previsto dall'art. 3 della legge sopra citata. In particolare il CSI-Piemonte ha come propria finalità quella di mettere a

disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa. Inoltre, compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli enti ed organizzazioni consorziati, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale;

- fare riferimento, per quanto concerne la regolazione dei rapporti tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte, alla “Convenzione sugli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” (repertorio n. 217 del 18.07.2017) approvata con DGR. n. 13-3466 del 13/06/2016;
- aderire al sistema pubblico per le identità digitali (SPID), approvando, a tal fine, lo schema di “Convenzione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al sistema pubblico per le identità digitali” (predisposto da AgID e messo a disposizione di tutte le PA che si avviano a fornire servizi SPID), e allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato A) e stabilendo che:
 - la suddetta Convenzione non comporta ulteriori oneri diretti a carico della Regione Piemonte ad eccezione di quelli per il dispiegamento tecnico peraltro già sostenuti negli affidamenti al CSI per CTE 2015/2016;
 - gli eventuali costi derivanti da successive azioni attuative dovranno prevedere una copertura finanziaria in base alla disponibilità di Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente a partire dal 2017, in particolare, come segnalato nella citata comunicazione in Giunta regionale, attraverso risorse previste dal POR FESR 2014-2020, OT 2;
- demandare alla Direzione Segretariato Generale di sottoscrivere detta convenzione e di adottare ogni atto successivo eventualmente necessario all’adesione a Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di cittadini e imprese, quale strumento di accesso ai servizi on-line offerti da Regione Piemonte, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Visti:

- D.Lgs. n 82 del 07/03/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i.;
- DPCM del 24/10/2014;
- la comunicazione in Giunta regionale dell’Assessore alle Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Rapporti con società a partecipazione regionale del 19 settembre 2016 dal titolo “Comunicazione sull’agenda digitale piemontese”;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voto unanime espresso,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 64 del dlgs 82/2005, lo schema di Convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte e Agenzia per l’Italia digitale (AgiD), così come riportato nell’allegato A) “Convenzione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al sistema pubblico per le identità

digitali tra l'Agenzia per l'Italia digitale (“AgID”) e la Regione Piemonte”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di avvalersi del CSI-Piemonte, in-house per l'informatica piemontese, istituito con la legge regionale n. 48/1975 ed individuato dalla Regione Piemonte come proprio “partner tecnologico” come previsto dall'art. 3 della legge sopra citata e di fare riferimento, per quanto concerne la regolazione dei rapporti tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte, alla “Convenzione sugli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” (repertorio n. 217 del 18.07.2017) approvata con DGR. n. 13-3466 del 13/06/2016;

- di stabilire che la suddetta Convenzione con AgiD non comporta ulteriori oneri diretti a carico del bilancio della Regione Piemonte, ad eccezione di quelli per il dispiegamento tecnico sostenuti negli affidamenti al CSI per CTE 2015/2016 e che gli eventuali costi derivanti da successive azioni attuative dovranno prevedere una copertura finanziaria in base alla disponibilità di Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente a partire dal 2017, in particolare, attraverso risorse previste dal POR FESR 2014-2020, OT 2;

- di dare mandato al Segretario Generale, a sottoscrivere la suddetta Convenzione con AgiD, autorizzandolo ad apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine della stipula;

- di demandare alla Direzione Segretariato Generale di adottare ogni atto necessario all'adesione a Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di cittadini e imprese, quale strumento di accesso ai servizi on-line offerti da Regione Piemonte, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

Il <giorno> del mese di <mese> dell'anno **2016**

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID"), codice fiscale n. 97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio Samaritani, nato a <<.....>> il <<.....>>, con sede in Roma alla Via Liszt 21,

e

L'amministrazione **Regione Piemonte** (di seguito Amministrazione), con sede in **Piazza Castello, 165 TORINO**, codice fiscale / partita IVA **80087670016/02843860012**, codice di iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (I.P.A.) **ZRE6BX**, nella persona del **Segretario Generale Michele Petrelli**, nato a <<.....>> il <<.....>>.

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 64 del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");
- b) l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che "*Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies*";
- c) l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che "*Con decreto del*

Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
 - b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
 - c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
 - d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
 - e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
 - f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;*
- d) nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM);
- e) il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
- f) l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata svolgere le seguenti attività:
- gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli

attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

g) l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che *“I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l’Agenzia il cui schema è definito nell’ambito dei regolamenti attuativi di cui all’art. 4”*;

h) l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che *“nel rispetto dell’art. 64, comma 2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID”*;

i) l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all’accreditamento del primo gestore dell’identità digitale”*;

j) l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”*;

k) l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: *“il fornitore dei servizi della società dell’informazione definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un’amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell’utente ai gestori dell’identità e ne ricevono l’esito”*;

l) l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che *“i fornitori di servizi, nell’acceptare l’identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell’identità digitale che l’ha fornita”*;

m) con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i regolamenti previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, DPCM, tra i quali rientrano:

- le regole tecniche e delle modalità attuative per la realizzazione dello SPID;

- le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;

- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e **Regione Piemonte** (di seguito “Amministrazione”) nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) per l’espletamento da parte dell’Amministrazione di tutte le attività necessarie per l’adesione a SPID.
2. Sottoscrivendo il presente atto, l’Amministrazione si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.
3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, AgID dispone l’iscrizione dell’Amministrazione nell’apposito registro di cui all’art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.

Art. 2 - Obblighi dell’Amministrazione

1. L’Amministrazione, a seguito dell’iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:
 - a) a comunicare ad AgID l’elenco dei servizi qualificati erogati in rete attivi anche nel formato *metadata* specificato nei Regolamenti attuativi del sistema SPID adottati dall’Agenzia; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla URL **<http://www.regione.piemonte.it/web/servizi-on-line>**;
 - b) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell’elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
 - c) inviare ad AgID una sintetica nota che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del DPCM e dall’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento AgID sulle modalità attuative, fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati;
 - d) a porre in essere ogni attività strumentale all’adesione allo SPID e connessa al corretto accesso al Registro, nel rispetto delle modalità

- definite da AGID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.
- e) a rispettare quanto specificato nell'Appendice D2 del Regolamento sulle modalità attuative con riferimento all'accesso ai medesimi servizi qualificati erogati in rete e all'Appendice E del medesimo Regolamento inerente l'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
 - f) a comunicare tempestivamente all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di autenticazione fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto - al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale, anche in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, riguardante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
 - g) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'amministrazione si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
 - h) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;
 - i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;
 - j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;
 - k) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (help desk di primo

livello), facendosi carico, se necessario, di sentire il gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (help desk di secondo livello).

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:

- a) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti che possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici, che possono essere resi pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali outlier statistici generati durante le fasi di analisi;
- b) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;

Art. 3 – Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale

1. L'AgID cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

- a) gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- b) stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni ed i privati in qualità di fornitori di servizi qualificati erogati in rete;
- c) curare l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
- d) stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

2. AgID nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:

- a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;
- b) riceve da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM le

segnalazioni di malfunzionamenti o incidenti di sicurezza;

c) trasmette ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;

d) valuta l'applicazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;

e) segnala all'Amministrazione le eventuali difformità riscontrate;

i) promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti a livello nazionale l'uso dei livelli di credenziali;

m) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

Art. 4 – Trattamento dei dati

1. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art. 64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

Art. 5 – Durata, modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dell'AgID, e non può essere oggetto di rinnovo tacito.

2. La presente convenzione è unica per tutti le Amministrazioni. Modifiche e/o integrazioni saranno possibili, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

Art. 6 – Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Sia l'AgID che l'Amministrazione nominano un proprio Referente che vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione.

2. AgID nomina quale proprio referente Francesco Tortorelli, recapito pec

protocollo@pec.agid.gov.it, mentre l'Amministrazione nomina quale proprio referente **Gabriella Serratrice**, recapito pec **segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it**.

3. Le parti delegano i rispettivi "Referenti SPID" ad eseguire e ricevere ogni comunicazione conseguente alla stipula della presente convenzione e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.

Art. 7 – Inadempimento e risoluzione della Convenzione

1. Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti dell'Amministrazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione nonché degli altri obblighi in capo ai fornitori di servizi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID, AgID invia una contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.
2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell'Amministrazione alle prescrizioni richieste, AgID nel termine assegnato ha diritto di dichiarare risolta ipso jure la presente convenzione.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione cessi la propria attività di erogazione di servizi qualificati la presente convenzione è risolta ipso jure.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a far data dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante p.t. dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Firmato digitalmente da AgID

Dott. Antonio Samaritani

Firmato digitalmente da Regione Piemonte

Dott. Michele Petrelli